



Data di pubblicazione: 18/09/2019

Nome allegato: Lettera di invito.pdf

CIG: 7960075DAE;

Nome procedura: Affidamento dei lavori di "ristrutturazione dei servizi igienici" a servizio del palazzetto DCOSI da eseguirsi nell'immobile di Viale della Civiltà del Lavoro n. 46 a Roma.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c-bis), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D. Lgs n. 50/2016.

CIG: 7960075DAE **CUP:** F84B15000130005.



A tutti gli Operatori economici invitati mediante portale MePA

Oggetto: Affidamento dei lavori di "ristrutturazione dei servizi igienici" a servizio del palazzetto DCOSI da eseguirsi nell'immobile di Viale della Civiltà del Lavoro n. 46 a Roma.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera *c-bis*), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D. Lgs n. 50/2016.

CIG: 7960075DAE CUP: F84B15000130005.

1. PREMESSE

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n. RS30/220/2019 dell'otto aprile 2019, come normativamente aggiornata alla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 con determina n. 546 del 16 settembre 2019, e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. *c-bis*) del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito "Codice"), con Richiesta di Offerta (RdO) sul MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del predetto Codice.

La presente lettera d'invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2, delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MePa e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di *e-procurement* della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, stabilite con la presente lettera d'invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario di partecipazione alla procedura, sono attestati attraverso l'abilitazione al MePA per il bando "Lavori di manutenzione Edili - OG1 Edifici civili e industriali classifica III o superiore". I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente stabiliti nella specifica R.d.O. su MePA.

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Nicola Borraccia PEC: nicola.borraccia@postacert.inps.gov.it

Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 29.08.2019 con Prot. INPS.0980.29/08/2019.0009649.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1 La documentazione di gara comprende:

- a) La presente lettera d'invito e la modulistica a questa allegata, costituita da:
 - Domanda di partecipazione (Allegato A)
 - DGUE (Allegato B)
 - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti (Allegato C)
 - Modello sopralluogo (**facoltativo**) (Allegato D)
 - Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato E)
 - Bozza di *Addendum* al Documento di stipula (Allegato F)
 - Dati complementari dell'offerta (Allegato G)
- b) Capitolato Speciale d' Appalto (CSA) Parte I[^] - Parte Generale;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) Parte II[^] - Specifiche Tecniche
- d) Elaborati Grafici - n° 63 tavole a colori in formato A3 (EG);
- e) Computo Metrico Estimativo (CME);
- f) Analisi dei Prezzi Unitari (APU);
- g) Elenco prezzi Unitari (EPU);
- h) Piano di Sicurezza e Coordinamento, comprensivo del computo degli Oneri per la Sicurezza contro i rischi da interferenza (PSC);
- i) Cronoprogramma dei Lavori (CL);
- j) Piano di Manutenzione dell'Opera (PMO);
- k) Fascicolo Informativo dell'Opera (FIO).

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente inoltrando le richieste tramite la piattaforma MePa. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, almeno 6 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.
3. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MePa nonché, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Procedure Mepa .

4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2 bis e 5, del Codice.
2. Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma MePa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Procedure MePa.
5. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
6. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L'appalto è costituito da unico lotto funzionale, in base alla definizione dell'art. 3 comma 1 lett. qq) del Codice, poiché la sua esecuzione è tale da assicurare la piena fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre eventuali parti. In ogni caso l'importo dei lavori consente la partecipazione anche a microimprese, piccole e medie imprese.
2. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dei servizi igienici a servizio del palazzetto DCOSI da eseguirsi nell'immobile di Viale della Civiltà del Lavoro n. 46 a Roma, come descritti in dettaglio nel CSA.
3. Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma.
4. L'importo a base di gara, IVA esclusa, ammonta a **€ 843.119,11** (euro ottocentoquarantatremilacentodiciannove/11), di cui **€ 49.729,53** (diconsi quarantanovemilasettecentoventinove/53) quali oneri di sicurezza da PSC non soggetti al ribasso. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha

stimato pari a € **364.757,36** (diconsi euro trecentosessantaquattromilasettecentocinquantesette/36).

5. L'importo dell'appalto, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a € **793.389,58** (settecentonovantatremilatrecentoottantanove/58).
6. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni, in ogni caso dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto ed, in particolare, nell'art. 4 del CSA Parte I:

CATEGORIE DEI LAVORI							
	<i>DESCRIZIONE LAVORI</i>	<i>Caratteristica</i>	<i>Categoria ex D.P.R. n. 207/2010</i>		<i>Importo</i>	<i>Percentuale %</i>	<i>Subappaltabile</i>
OPERE PREVALENTI							
1	Edifici civili e industriali	Prevalente	OG1	Class. III			
Importo lavori					609.575,67	72,3%	30% (*)
OPERE ASSORBITE NELLA PREVALENTE							
2	Impianti elettrici	Prevalente	OS30				
Importo lavori					61.781,84	7,3%	30% (**)
3	Impianti termici e di CDZ	Prevalente	OS28				
Importo lavori					45.686,80	5,4%	30% (*)
TOTALE LAVORI RICOMPRESI NELLA CATEGORIA PREVALENTE					717.044,31	85%	
OPERE SCORPORABILI							
4	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	Scorporabile	OS3	Class. I			
Importo lavori					126.074,80	15%	30% (***)
TOTALE COMPLESSIVO					843.119,11	100%	

* Categoria Prevalente di opere generali rubricata "Edifici Civile e industriali -OG1" - classifica III - Subappaltabile nei limiti del 30% dell'importo totale - Avvalimento ammesso.

**Nella suddetta categoria sono ricompresi anche i lavori inerenti agli:

- ✓ Impianti elettrici - OS30
- ✓ Impianti termici e di condizionamento - OS28.

Tali lavorazioni, essendo ciascuna di importo inferiore a 150.000 € ed avendo incidenza economica inferiore al 10% dell'importo totale dell'intervento, non sono indicate come categorie autonome, ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 (di seguito "Regolamento"), ma sono ricomprese nella categoria prevalente OG1.

***Categoria Scorporabile di opere specialistiche rubricata "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie -OS3" - classifica I - Subappaltabile nei limiti del 30% dell'importo totale - Avvalimento ammesso

7. Tutte le opere specialistiche previste in appalto, sia quelle della categoria specialistica scorporabile OS3 che quelle delle categorie ricomprese all'interno della prevalente, OS28 e OS30, devono essere comunque eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In particolare, per l'esecuzione del presente appalto, è richiesto il possesso dell'abilitazione alla certificazione degli impianti ai sensi dell'art. 1, comma 2 del sopra citato decreto per le lettere a), c) e d).
8. Ai sensi dell'art. 79, comma 16 del Regolamento, le quantità dei lavori delle categorie OS3, OS28 e OS30 previste nell'appalto, non hanno proporzione tale da potersi includere unitamente alla categoria di opere generali "Impianti tecnologici - OG 11". In ogni caso, per l'esecuzione dell'unica categoria scorporabile OS3 è ammissibile anche il possesso della qualifica nella categoria OG11, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento.
9. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.

4. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata prevista è fissata in giorni **358** (trecentocinquantotto) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare i 30 (trenta) Operatori economici abilitati alla procedura MePa che, in quanto sorteggiati, abbiano ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto, mediante la piattaforma informatica Acquisti in rete PA.
2. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.
4. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.
5. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
6. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
7. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

8. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
9. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
10. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
11. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
12. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
13. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

14. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
15. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
16. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.
17. L'impresa ammessa al concordato preventivo ovvero l'impresa che abbia depositato la domanda di cui all'art. 161 del R.D 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del medesimo Regio decreto. Alle imprese in crisi si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice

6. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. L'abilitazione al MePa garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione sopracitate.
4. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePa in fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

1. I concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, laddove tale iscrizione

sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. È previsto che l'iscrizione sia per attività coerenti con quelle oggetto della procedura bandita.

2. Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE

1. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria di opere generali "OG1" classificazione III o superiore.
2. I concorrenti devono altresì essere in possesso di certificazione per la Gestione della Qualità certificato da Organismi terzi secondo la norma internazionale ISO 9001:2008 (ovvero, di versione successiva). Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in copia scansionata.
3. I concorrenti devono inoltre essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria di opere specialistiche "OS3" classificazione I.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 10/11/2016 n. 248, le lavorazioni di cui alla categoria specializzata "OS3" possono altresì essere eseguite da Operatori in possesso dell'attestazione SOA per la Categoria di opere generali "Impianti tecnologici" "OG 11" – classifica I, dotate dei requisiti di cui al D.M. 37/08.
5. I lavori individuati con le categorie OS28 e OS30 (ricomprese nella categoria principale in quanto di importo inferiore ad € 150.000 e avendo valenza economica inferiore al 10% dell'importo totale dell'appalto) e OS3 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In particolare, per l'esecuzione del presente appalto è richiesto il possesso dell'abilitazione alla certificazione degli impianti ai sensi dell'art. 1, comma 2 del sopra citato decreto per le lettere a), c) e d).
6. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice ed, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.

8. AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

2. In caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria potrà utilizzare il modello Allegato E (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno).
3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
5. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
7. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
10. In qualunque fase della gara dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
11. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (modello Allegato E) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
14. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (Allegato B), nonché di una propria Dichiarazione integrativa al DGUE ed ulteriori dichiarazioni rilevanti (Allegato C), da compilare nelle parti pertinenti.

9. SUBAPPALTO.

- 1 Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come modificato dalla Legge 55/2019, e secondo le modalità previste al Capo IX artt. 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale D'Appalto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da:
 - a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito, e pertanto pari ad almeno **€ 16.862,38** (diconsi euro **sedicimilaottocentosessantadue/38**), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
 - b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
5. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a "Direzione Generale - Entrate varie", presso i seguenti istituti di Credito:
 - ✓ MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia n. 15 - Via dell'Arte, n. 3-3/A - 00144 Roma, Conto corrente n. 4090 IBAN IT04D 01030 03215 0000 0000 4090

✓ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, Agenzia n. 15 - Viale Civiltà del Lavoro, n. 79 - 00144 Roma, Conto corrente n. 50 IBAN IT73K 08327 03210 0000 0000 0050

c) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

7. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

8. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

9. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

a. contenere espreso riferimento alla gara in oggetto ed all'INPS quale soggetto garantito;

b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018);

d. avere efficacia per almeno **360** (diconsi trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, per ulteriori **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi immediatamente successivi alla scadenza di cui al precedente punto e), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

f. prevedere espressamente:

i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - iii. la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- g. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
10. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in forma elettronica con firma digitale.
 11. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
 12. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
 13. Per fruire di dette riduzioni l'operatore economico segnala nella dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato C) e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.
 14. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
 15. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
 16. È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
 17. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
 18. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

1. Ciascun Concorrente avrà la facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.
2. L'effettuazione del sopralluogo assistito, **facoltativo**, dovrà essere preventivamente concordata inviando una richiesta formulata esclusivamente a mezzo posta elettronica in lingua italiana - da inviare all'indirizzo di posta certificata del RUP sopra indicato. Nella richiesta dovranno altresì essere indicati: nominativo del concorrente, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, recapito telefonico/postale, recapiti fax e di posta elettronica ordinaria al fine di consentire l'inoltro della comunicazione della fissazione della data del sopralluogo assistito ove - per motivi tecnici - si verifichi la mancata ricezione di tale comunicazione da parte della utenza PEC del destinatario.
3. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.
4. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
5. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
6. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazioni di imprese di rete, di cui al precedente paragrafo 5, punto 10 lettere a), b) e, se costituite in RTI, di cui alla lettera c) in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al precedente paragrafo 5, punto 10 lettere c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
9. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

- 1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a **€ 80,00** (euro 80/00), scegliendo tra le modalità di cui alla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019.
- 2 L'Operatore economico dovrà allegare all'offerta la copia scansionata della ricevuta di pagamento o la copia scansionata dello scontrino rilasciato dal punto vendita. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
- 3 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 4 In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante la piattaforma MePa secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di contratto, indicate con la presente lettera di invito.
2. L'invio dell'offerta dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno e l'orario definito nella RdO. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria e obbligatoria.
3. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO.
"A - Documentazione amministrativa";
"B - Offerta economica".
4. Il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, i documenti richiesti sottoscritti con firma digitale.
5. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
6. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
7. Le dichiarazioni di cui agli allegati - A - B - C - E - G - potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.Acquistiinterepa.it> e sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Procedure Mepa.

8. Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
9. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
10. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.
11. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **360** giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
12. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
13. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al successivo paragrafo 14 del presente documento.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e della dichiarazione integrativa al DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
- 2 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
- 3 Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della dichiarazione integrativa al DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi

erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

- 4 Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 5 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- 6 In caso di inutile decorso del termine la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 7 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla documentazione amministrativa, il concorrente dovrà far pervenire attraverso MePa la domanda di partecipazione, il DGUE, la dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti, la documentazione a corredo, nonché documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 1 La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A alla presente lettera d'invito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
- 2 Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).
- 3 In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- 4 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- 5 La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- 6 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- 7 Alla domanda di partecipazione, dovrà essere in ogni caso allegata la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

- 1 Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Procedure Mepa.
- 2 Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto ivi compresa la certificazione circa il possesso dell'attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 84 del Codice.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In tal caso, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti (Allegato C), a firma dell'ausiliaria, nei termini di cui al punto 15.3.1;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, preferibilmente secondo il modello dell'Allegato E (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, preferibilmente secondo il modello dell'Allegato E (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno), con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, fatta eccezione per la parte in cui è richiesta l'indicazione della terna di cui all'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 della presente lettera d'invito.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 della presente lettera d'invito;
- in luogo delle sezioni B e C, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale di cui al par. 7.2 della

presente lettera d'invito, dovrà essere utilizzata la Sezione II del DGUE inerente alle dichiarazioni SOA;

- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità cui al par. 7.2.2 della presente lettera d'invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Modalità di presentazione del DGUE

Con le modalità descritte nel presente paragrafo, il DGUE, oltre che dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, ogni membro dell'operatore economico riunito dovrà compilare i rispettivi DGUE distinti contenenti le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni sull'operatore economico, (sezione) A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di raggruppamento o consorzio o altro. Il DGUE dovrà essere compilato e firmato dal legale rappresentante o procuratore (legali rappresentanti in caso di firma congiunta) di ciascun soggetto facente parte del medesimo raggruppamento;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, nel DGUE presentato e firmato dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente dovranno essere indicate anche le imprese consorziate designate esecutrici, le quali dovranno a loro volta presentare un proprio DGUE distinto da quello del Consorzio stesso, debitamente compilato e sottoscritto con firma dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

- 1 Ciascun Operatore obbligato ai sensi del paragrafo precedente a compilare il DGUE, è tenuto altresì a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato C (Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
- 2 In caso di ricorso all'avvalimento l'ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato C e, limitatamente alla sezione D "*Ulteriori informazioni rilevanti*", quelle relative ai punti 1, 5, 9, 12, 15, 23, 24, 25 e 26.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- 1 Il concorrente allega:
 - a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
 - b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
 - c) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia scansionata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
 - d) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
 - e) copia scansionata della certificazione del sistema di qualità qualora non risultante dall'attestato SOA.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

1 Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia dell'atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia dell'atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero copia dell'atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia dell'atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

- Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito, oltre al modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale MePa, anche il Modello Allegato G (Dati complementari dell'offerta) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 17 della presente lettera di invito, offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere.
- La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e l'indicazione dell'incidenza delle spese generali relative all'appalto, espressa in percentuale;
- Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 15.1.1.
- La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.
- In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

- Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
- In caso di discrepanza tra il ribasso unico percentuale riportato nell'Allegato G (Dati complementari dell'offerta) e il ribasso unico percentuale, riportato nel modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale MePa, prevarrà quest'ultimo.
- I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 2 (diconsi due). In caso di indicazione di un ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
- L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis*, del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18.1 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVA VERIFICA

1. La procedura di aggiudicazione avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica categoria e per la specifica R.d.O.
2. La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno che sarà comunicato tramite la piattaforma informatica. Tale seduta pubblica, se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sul Sistema nell'apposita sezione "comunicazione con i fornitori" almeno due giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti sul Sistema nell'apposita sezione "comunicazione con i fornitori" almeno due giorni prima della data fissata.
3. Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal seggio di gara istituito *ad hoc*, il quale procederà:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
 - b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;

- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre alla stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

18.2 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

- 1 In data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara il seggio di gara provvederà all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.
- 2 Il seggio di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, 2 *bis* del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.
- 3 Il RUP, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice, si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
- 4 L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10 (diconsi dieci).
- 5 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche il seggio di gara propone tempestivamente alla Stazione appaltante di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice all'esclusione nei casi di:
 - ✓ inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
 - ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3. lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
 - ✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a) e c) del Codice;
 - ✓ offerte anomale escluse automaticamente ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice.

18.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente con il supporto del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- 2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 3 Il RUP richiede tramite MePa al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

- 4 A tal fine assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5 Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 6 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
- 7 Il RUP o il seggio di gara propone alla Stazione appaltante i provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti degli operatori economici le cui offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 18.4.

18.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 1 All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
- 2 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.
- 3 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- 4 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
- 5 La Stazione appaltante procederà alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. A tal fine la Stazione appaltante potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
- 6 Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 7 La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
- 8 La Stazione appaltante procede d'ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dalla aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice.
- 9 L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- 10 In caso di esito negativo delle verifiche la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della

garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

- 11 Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 12 La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis., 89 e 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011.
- 13 Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 14 Trattandosi di appalto da affidarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c *bis*) del Codice e di acquisto effettuato tramite MePa, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32 del Codice.
- 15 La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 16 Il documento di stipula ed il relativo *Addendum* sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
- 17 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18 Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
- 19 Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- 20 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

18.5 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

- 1 Ai fini della stipulazione del contratto viene richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione:
 - a) la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dall'art. 35 del CSA;
 - b) la fideiussione a garanzia dell'anticipazione, ove richiesta dall'operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35 comma 18 del Codice;
 - c) la polizza assicurativa, la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004 e secondo quanto disposto dall'art. 37 del CSA;

- d) la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010.
- 2 Il contratto è stipulato interamente "a corpo" e la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. dddd) e all'art. 59, c. 5-bis, del "Codice.
 - 3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al 20% (dicesi ventipercento) del valore del contratto. A garanzia dell'anticipazione l'Operatore dovrà presentare apposita fideiussione secondo le prescrizioni previste dall'articolo sopracitato.
 - 4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 3 maggio 2019 n. 37 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2018*". In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie di natura amministrativa e contabile, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (diconsi sessanta) giorni.
 - 5 Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debtrici d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
 - 6 Durante il periodo di vigenza contrattuale il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
 - 7 Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice la Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di **Roma** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE -

regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- ✓ titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- ✓ il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera a);
- ✓ il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016;
- ✓ il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
- ✓ i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- ✓ il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- ✓ i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- ✓ l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
 - a) ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);

- b) ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- ✓ i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.
2. Con l'invio dell'Offerta i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato allo schema di contratto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo CARIDI

Allegati:

- Domanda di partecipazione (Allegato A)
- DGUE (Allegato B)
- Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori informazioni rilevanti (Allegato C)
- Modello sopralluogo (**facoltativo**) (Allegato D)
- Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato E)
- Bozza di *Addendum* al Documento di stipula (Allegato F)
- Dati complementari dell'offerta (Allegato G)